

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00449 **del** 21/01/2021

Proposta n. 747 **del** 21/01/2021

Oggetto:

Conclusione della conferenza dei servizi per il rinnovo del Decreto 21/2008 - società D.A.F. srl

OGGETTO: Conclusione della conferenza dei servizi per il rinnovo del Decreto 21/2008 – società D.A.F. srl

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE “POLITICHE AMBIENTALI E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI”

SU PROPOSTA degli uffici della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo Integrato Dei Rifiuti”;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”.

VISTO il R.R. n. 1 del 06/11/2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 03/11/2017 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
- L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i., Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.
- Decisione 2003/33/CE del Consiglio Europeo del 19/12/2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE.
- D.lgs. n. 36 del 13/01/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.
- D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., Norme in materia ambientale.
- D.G.R. n. 239 del 18/04/2008, “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'A.R.P.A. Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”.
- D.M. dell'Ambiente del 27/09/2010, “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”.
- D.C.R.L. n. 14 del 18/01/ 2012 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;
- D.G.R. n. 34 del 26/01/2012 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”.

- D.C.R.L. n. 8 del 24/07/2013, “Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso”.
- D.G.R. n. 548 del 05/05/2014, “Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 - Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”.
- D.G.R. n. 865 del 09/12/2014, “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”.
- Decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.
- D.M. MSTTM 24/06/2015, “Modifica del decreto 27 settembre 2010”, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
- Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- D.Lgs 121 del 03/09/2021.

PREMESSO che:

1. Con nota prot. 207945/25/04 del 23/11/2006 è stata rilasciata pronuncia di compatibilità ambientale per un progetto relativo ad una parte di recupero ambientale (R10) e ad una parte di discarica per inerti (D1) denominato “Progetto di recupero ambientale di un’area già interessata da un’attività estrattiva, ubicata al Km 24,700 della SP Polense in loc. Porta Neola – San Vittorino – Comune di Roma, da realizzarsi tramite l’utilizzo di terre e rocce da scavo e materiali inerti derivanti dai lavori di costruzione della metropolitana di Roma”;
2. Con nota prot. 33516 del 5/11/2007, il MIBAC, Direzione Generale per i Beni Archeologici, Soprintendenza per i Beni Archeologici emette parere favorevole prescrivendo che *“è fatto obbligo di acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici per il paesaggio di Roma, essendo l’area del progetto interessata dal DM di vincolo in precedenza”*;
3. Con nota prot. 423 del 31/3/2008 il RUP chiede di presentare due diverse soluzioni progettuali, una per discarica di inerti ed una per recupero ambientale;
4. Con Decreto n. 21 del 16/5/2008 è stato approvato il *“Progetto di recupero ambientale di un’area già interessata da un’attività estrattiva ubicata al km 24,700 della SP Polense in loc. Porta Neola. Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del DLgs. 152/2006. Recupero ambientale e annesso impianto di messa in riserva”*;
5. Con questo decreto è stato approvato il progetto, autorizzata la realizzazione dello stesso, ed autorizzato l’esercizio subordinatamente al collaudo. La discarica è autorizzata nel sito identificato nel Comune di Roma, foglio 680, particelle 37, 39p, 40p, 41p, 45p, 59p, 60p e 61p. L’operazione autorizzata è R13. I CER autorizzati in ingresso sono: CER 170107, 170504, 170904 ed esclusivamente quelli provenienti dalla costruzione della linea B1 della metropolitana di Roma. I quantitativi massimi giornalieri sono 1650 mc/giorno e la quantità annua è 600.000 mc/anno. Sono indicate le dimensioni delle aree di stoccaggio per ogni CER e i quantitativi massimi sono pari a 25.000 ton. Tra le prescrizioni è imposto che prima di iniziare

i lavori dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Roma;

6. Con nota prot. n. 6288 de. 6/8/2009, il MIBAC - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma – esprime parere favorevole con prescrizioni.
7. Con nota acquisita al protocollo 105840 del 4/9/2008 è stato inizio ai lavori propedeutici;
8. In data 26 maggio 2009 viene effettuato sopralluogo per la presa d'atto collaudo e messa in esercizio. nel verbale è riportato che per la quinta area di messa in riserva dovrà presentare separata istanza;
9. Con la nota prot. n. 103004 del 3/6/2009 viene messo in esercizio l'impianto;
10. Con nota acquisita al prot. n. 109755 del 12/6/2009 viene acquisita l'istanza di attivazione della 5 area;
11. Con determinazione B4132 del 22/9/2009 avente ad oggetto "Metro B1 Scarl – Rettifica del decreto commissariale n. 21 del 16/5/2008" viene rettificato il decreto introducendo che il settore di messa in riserva è suddiviso in 5 sottosettori;
12. Con determinazione B675 del 24/12/2009 avente ad oggetto "Metro B1 scarl – Integrazione del Decreto Commissariale n. 21 del 16 maggio 2009" viene preso atto dei livelli di guardia relative alle acque sotterranee che sostituiscono quelli precedentemente fissati nel decreto 21/2008;
13. Con nota prot. n. 150418 del 10/8/2011 sono state consegnate le polizze fidejussorie per l'avvio dell'esercizio;
14. Con nota prot. n. 167758 del 28/9/2011 viene chiesta appendice di specificazione alla polizza inoltre non viene accettata la polizza per l'operazione R10 dando indicazioni su tale operazione;
15. Con nota prot. n. 182042 del 17/10/2011 viene inviata l'appendice richiesta con indicazione che per l'elaborato progettuale si sta procedendo alla relativa redazione;
16. Con nota prot. n. 186597 del 24/10/2011 viene accettata la polizza e l'appendice;
17. Con nota 226081 del 22/12/2011 viene trasmesso il progetto di adeguamento richiesto dalla Regione;
18. Con nota prot. n. 31783 del 20/2/2012 vengono chieste integrazioni al progetto presentato di cui al precedente punto;
19. Con nota prot. n. 74287 del 16/4/2012 la soc. Metro B1 contesta la richiesta di cui al precedente punto e presenta ricorso al TAR per l'annullamento della nota prot. 31783/2012;
20. Con nota prot. n. 89915 del 18/2/2015 viene chiesta la voltura dalla soc. Metro B1 scarl alla Immobiliare Agricola San Vittorino srl;
21. Con nota prot. n. 89934 del 18/2/2015 è stata presentata istanza di variante non sostanziale per l'accettazione di rifiuti inerti provenienti da cantieri diversi da quelli della linea B1 della Metropolitana di Roma;
22. Con determinazione G05283 del 30/4/2015 è stata effettuata la voltura del decreto 21/2008 dalla società Metro B1 scarl alla società Immobiliare Agricola San Vittorino srl;
23. Con determinazione G10301 del 31/8/2015 è stata approvata la variante non sostanziale richiesta per l'ingresso di rifiuti diversi da quelli provenienti dalla linea B1 della Metropolitana
24. Il TAR Roma con sentenza 13052/2015 annulla la nota prot. 31873/2012;
25. Con nota prot. n. 531198 del 20/10/2017 la società Immobiliare Agricola San Vittorino srl chiede una modifica non sostanziale per l'inserimento del codice CER 200399;

26. Con nota prot. 654868 del 22/12/2017 viene chiesta la voltura dell'autorizzazione dall'Immobiliare Agricola San Vittorino srl alla soc. D.A.F. srl;
27. Con determinazione G00295 del 12/1/2018 viene volturato il Decreto 21/2008 dall'Immobiliare Agricola San Vittorino srl alla soc. D.A.F. srl;
28. Con nota prot. n. 61083 del 2/2/2018 viene emesso preavviso di diniego per la richiesta di modifica non sostanziale avanzata per l'inserimento del CER 200399;
29. Con nota prot. n. 76177 del 9/2/2018 la società D.A.F. srl presenta istanza di rinnovo per il decreto 21/2008;
30. Con nota prot. n. 80977 del 13/2/2018 viene diniegata l'istanza di modifica non sostanziale per l'inserimento del codice CER 200399;
31. Con nota prot. n. 94864 del 20/2/2018 viene accettata la polizza richiesta con la determinazione G00295/2018;
32. Con nota prot. n. 215570 del 13/4/2018 la società invia documentazione integrativa all'istanza di rinnovo;
33. Con nota prot. n. 329813 del 4/6/2018 è stata convocata la prima conferenza dei servizi per il giorno 20/6/2018 per il rinnovo dei decreti 20/2008 e 21/2008;
34. Il MiBAC Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma con nota prot. 10781 del 5/6/2018 rappresenta che era stato acquisito solo il parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici (33156/2007) e non quello altrettanto obbligatorio e vincolante della Soprintendenza sostenendo che il parere di compatibilità paesaggistica è stato acquisto dopo la conclusione del procedimento. Inoltre rappresenta che era stato autorizzato solo per quanto proveniente dai cantieri della Metro B1;
35. Con nota prot. n. 342984 del 8/6/2018 l'ufficio ha riscontrato tale nota significando che il parere di compatibilità paesaggistica è stato ottenuto in data 6/8/2008 precedentemente all'inizio dei lavori e che è stata autorizzata una modifica non sostanziale per ingresso di materiali anche da cantieri diversi da quello della metro B1 e si dà notizia della convocazione della conferenza dei servizi;
36. Con successiva nota prot. n. 360114 del 18/6/2018 si è confermato quanto già comunicato con la nota di cui al precedente punto auspicando una partecipazione alla conferenza dei servizi del giorno 20/6/2018;
37. Con nota n. 12460 del 19/6/2020 acquisita al prot. 366463 del 20/6/2018 il Mibac comunica di non aver ricevuto gli allegati tecnici;
38. In data 20/6/2018 si svolge la prima seduta della conferenza dei servizi che viene trasmesso con nota prot. n. 393160 del 2/7/2018, alla seduta sono presenti solo la Regione Lazio, i rappresentanti della ditta ed il comune di Tivoli come uditore. Nel verbale viene convocata la successiva seduta per il giorno 10/7/2018;
39. Con nota prot. n. 403280 del 5/7/2018 viene ricordata la convocazione per il giorno 10/7/2018;
40. Con prot. n. 14106 del 9/7/2018 pervenuta al prot. 418529 del 11/7/2018 il Mibac esprime il proprio parere negativo con le motivazioni a supporto;
41. Con nota prot. 540641 del 7/9/2018 viene convocata nuova riunione della conferenza dei servizi per il giorno 18/9/2018, non essendosi più svolta quella del 10/7/2018 per assenza di nuovi pareri o presenza di enti. Nella nota viene allegato il parere 14106 del Mibac;
42. Il giorno 18 settembre 2018 si svolge la seconda conferenza dei servizi, sono presenti la Regione Lazio, i rappresentanti della società D.A.F. srl e un rappresentante del Coordinamento Salviamo Villa Adriana come uditore;

43. Il Mibac con nota prot. 21518 del 18/9/2018 acquisito al protocollo 564768 del 19/9/2018 chiede le motivazioni per le quali non è stata invitata l'autorità di Bacino Tevere;
44. Città Metropolitana di Roma Capitale con prot. n. 148180 del 19/9/2018 acquisito al prot. n. 566834 del 19/9/2018 comunica che le richieste di integrazioni presentate e presenti sul box non sono state soddisfatte ritiene l'istanza improcedibile;
45. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale chiede con nota prot. n. 5610 del 26/9/2018 gli elaborati progettuali per esprimere il parere di competenza;

CONSIDERATO che:

- gli enti invitati alla conferenza ed in particolare: Roma Capitale, Arpa, ASL, Direzione territorio non hanno espresso parere, Città Metropolitana di Roma Capitale non ha ritenuto procedibile l'istanza per mancanza della documentazione, il Mibac ha espresso parere negativo;
- è entrato in vigore il D.lgs. 121/2020 che ha modificato il D.Lgs. 36/2003 sulle discariche introducendo modifiche ad elementi tecnici e gestionali delle discariche e la documentazione presentata precedentemente non contiene i nuovi elementi richiesti;
- valutato che i decreti 20/2008 e 21/2008 si ritengono validi nonostante quanto sollevato dal MIBAC circa l'acquisizione del parere paesaggistico dopo il rilascio dell'autorizzazione, ma comunque precedenti all'inizio dei lavori;

Ritenuto che ai fini di una corretta valutazione delle componenti della tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini è necessario acquisire elementi che al momento non sono stati forniti nell'ambito della citata conferenza.

Considerato che è intervenuta la sentenza TAR 676/20 che ordina di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

DETERMINA

- 1) di chiudere negativamente la conferenza dei servizi per mancanza degli elementi utili ad un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;
- 2) di stabilire che la società D.A.F. srl presenti nuova istanza con la documentazione necessaria richiesta dagli enti e l'aggiornamento alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 121/2020.

Il presente provvedimento sarà notificato per via telematica alla "D.A.F. S.r.l e trasmesso nella stessa maniera alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma capitale, alla A.S.L. RM 2,

alla Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, nonchè depositato al TAR.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (*ex* artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (*ex* art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore regionale
ing. Flaminia Tosini